
Il seguente allegato non costituisce parte integrante dell'analisi e delle proposte dell'ECRI relative alla situazione a San Marino

ALLEGATO

L'ECRI ricorda che l'analisi contenuta nel suo secondo rapporto relativo a San Marino è datata 20 marzo 2003, e che qualsiasi sviluppo intervenuto successivamente non viene preso in considerazione.

Conformemente alla procedura dell'ECRI "paese per paese", è stato designato dalle autorità sammarinesi un agente di collegamento per avviare un processo di dialogo confidenziale con l'ECRI sul progetto di testo di quest'ultima relativo a San Marino. Un certo numero dei commenti dell'agente di collegamento è stato preso in considerazione dall'ECRI ed integrato nel rapporto.

Dopo tale dialogo, tuttavia, le autorità governative di San Marino hanno espressamente richiesto che vengano riportate in allegato al rapporto dell'ECRI le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONI FORNITE DALLE AUTORITÀ SAMMARINESI RIGUARDO AL RAPPORTO DELL'ECRI SU SAN MARINO

"Per quanto concerne la sezione D, disposizioni di legge civili e amministrative, paragrafo 14, le Autorità sammarinesi comunicano quanto segue:

- *relativamente all'edilizia residenziale, la Legge n. 110 del 15 dicembre 1994 (Testo unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata) fornisce un efficace quadro legislativo contro la discriminazione razziale, in quanto estende i benefici non solo ai cittadini sammarinesi, ma anche agli stranieri di qualsiasi nazionalità, a condizione che risiedano sul territorio della Repubblica;*
- *relativamente alle attività di impresa, la Legge n. 53 del 28 aprile 1999 (Disposizioni per l'esercizio in forma individuale di attività di impresa a carattere industriale o artigianale in favore di persone fisiche residenti sul territorio, procedure per la costituzione ed il successivo rilascio di licenze per l'esercizio in forma associata di attività di impresa a carattere industriale in favore di promotori persone fisiche cittadini sammarinesi o residenti sul territorio della Repubblica di San Marino) e la Legge n. 65 del 25 luglio 2000 (Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale) contengono disposizioni – nell'Art. 2 e nell'Art. 10 rispettivamente – che escludono qualsiasi tipo di discriminazione;*
- *relativamente all'occupazione, la Legge n. 95 del 19 settembre 1989 (articolo 7) e la Legge n. 40 del 25 maggio 1981 contengono disposizioni che escludono qualsiasi tipo di discriminazione;*
- *relativamente all'istruzione, la Legge n. 60 del 30 luglio 1980 (articolo 1), la Legge n. 21 del 12 febbraio 1998 (articolo 1), il Decreto n. 8 dell'11 febbraio 1988 (articolo 3) e la Legge n. 141 del 21 novembre 1990 (articolo 2) forniscono un quadro legislativo efficace contro la discriminazione razziale."*